

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 35340262 fax 06-35340270 - cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA N. __9994/2023__ EMESSA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEZIONE TERZA BIS - IN DATA __7 agosto 2023__ CHE DISPONE ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI ossia tutti i soggetti inseriti nell'elenco/graduatoria degli ammessi al concorso in questione _TRAMITE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO RESISTENTE.

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis- rg. n. _13166/2023

2. **Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare :**

Parte ricorrente:

Alessia Contino c.f CNTLSS81D64A089P

Parti intime:

Ministero dell' Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Commissione Giudicatrice del Concorso per la Classe di Concorso A001 Arte e Immagine Nella Scuola Secondaria di I Grado, Sottocommissione 1 per la Classe di Concorso A001 Arte e Immagine Nella Scuola Secondaria di I Grado per il Lazio, Commissione Nazionale di Cui al D.M. n.326 del 9 Novembre 2021

Giovanni Mario Bruno

3. **Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso**

Provvedimenti impugnati col ricorso:

- provvedimento di mancato superamento della prova orale di cui alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione e del merito con D.d.g. n.499/2020, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;
 - Verbale n. 13 datato 9 maggio 2023 e della Griglia di Valutazione della prova orale del Concorso ordinario detto per la Classe di insegnamento A001, adottato ai sensi dell'art.5 e dell'art. 6 del D.M. n. 326/2021 e dell'allegato A al medesimo decreto, nella parte in cui contiene e determina il mancato superamento della prova colloquio e complessivamente la non ammissione alla prova orale e l'esclusione dal concorso, nonché nella parte in cui si presenta errato nella attribuzione dei punteggi e contraddittorio;
 - Bando D.D. del Ministero dell'istruzione e del merito del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, e abbia provocato e autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono il ricorrente;
 - decreto prot. N. 1038 del 22 giugno 2023 dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV di approvazione della graduatoria di merito del concorso di cui al decreto dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020, per la classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e della stessa graduatoria di merito dei vincitori, ivi allegata per la Regione Lazio;
 - tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e specificamente anche del Verbale della prova pratica n. 5 del 7 marzo 2023 nella parte in cui abbia determinato la bocciatura e nella parte in cui si presenta parzialmente privo di attribuzione di punteggi e griglia di valutazione, rendendo non trasparente e regolare l'operazione di valutazione dell'esame.
6. di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne sia stato dato accesso, che abbiano determinato il mancato superamento dell'orale, nonché specificamente tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i quesiti, i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per lo svolgimento e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, sia della prova colloquio sia della prova pratica;
- tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e di estremi ignoti attraverso i quali sono state disposte le modalità di svolgimento della prova orale, adottati i criteri e le griglie di valutazione ed è stato attribuito il punteggio di valutazione alla prova orale e nella parte in cui è stata applicata una griglia

erronea di valutazione, tutti di estremi ignoti, cui non è stato consentito l'accesso e nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre e nella parte in cui sia stata somministrata una prova ed operata una valutazione contraddittoria, immotivata e incoerente rispetto a quanto previsto dal Bando, più specificamente nella parte in cui la ricorrente non risulta valutata per l'ambito 4 della griglia di valutazione della prova colloquio di cui al D.M. 326/2021;

- tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame di estremi ignoti nella parte in cui hanno autorizzato la totale illegittima mancanza di collegialità nelle modalità perseguite di svolgimento della prova orale, anche con riferimento alla prova pratica;

- provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compreso i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, nella parte in cui ha nominato componenti della Commissione giudicante incompatibili e nella parte in cui ha danneggiato la posizione di chi ricorre;

- per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedere riesaminare la valutazione relativa alla sua prova orale, la documentazione relativa alla prova pratica, l'intero procedimento di non ammissione a suo carico e vedere in estremo subordine ordinare alla Amministrazione di rifare la fase orale del concorso di cui al Bando stesso.

- Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo e determinanti dell'esito della non ammissione del Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”;

- Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 4-6-7-8-9-10 attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per l'annullamento dell'Allegato A – Programmi Concorsuali;

- Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; nonché il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno

nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5;

- decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44 e anche del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;

- decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; nonché per l'annullamento del regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994 recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'annullamento dei decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022;

- direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui siano lesive per chi ricorre;

- Decreto prot. N. 83 dell'8 febbraio 2023 emesso dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV, in persona del Presidente, nonché per l'annullamento della Nota del 15 giugno 2023, di estremi sconosciuti dell'Istituto Comprensivo Matteo Ricci, a firma del Presidente Coordinatore Francesco Rossi, nella parte in cui nega l'accesso a tutti i documenti richiesti dalla ricorrente.

Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Sintesi dei Motivi di ricorso :

1. **Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE** Come già riferito in fatto la Commissione d'esame ci offre una attività di valutazione irregolare e disordinata, pare anzitutto aver errato la attività di valutazione della ricorrente, non avendo espresso alcun punteggio relativamente all'ambito 4, cioè ad uno degli ambiti che i Quadri di riferimento espressi dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021, più specificamente **il voto riportato nella griglia verbale della prova orale è 40 e manca ogni espressione di punteggio per l'ambito 4 “abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese (livello B2 QCER) anche con riferimento alla specifica attività didattica”.**
2. **Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE.** Altro profilo che rende incomprensibile la motivazione della non ammissione riguarda il dato che le due prove, pur essendo previste dal Bando quali parti integranti della prova orale del concorso, non dimostrano alcuna coerenza e raccordo, per cui la ricorrente si ritrova valutata in maniera diversa e contraddittoria anche su aspetti identici, quali ad esempio la capacità di linguaggio e di trasmissione del sapere, risultando bocciata pur avendo già superato due prove concorsuali e ottenuto buoni punteggi proprio sotto questi profili.
3. **Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. (ASSENZA ILLEGITTIMA DI COLLEGIALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE)** La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggiino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione delle prove orali. Già dall'esame dei verbali emerge che la Commissione che ha esaminato le due prove, pratica e colloquio, non ha espresso collegialmente la valutazione dell'intera performance della ricorrente ma si è limitata ad una somma di punteggi, questo ha fatto sì che la valutazione emerge come scoordinata e contraddittoria, soprattutto vista la natura ab origine articolata di questa

prova orale che ha comportato una performance pratica corredata da relazione ed un colloquio .

4. ***Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. ASSENZA DI VERBALI DI ADOZIONE DEI CRITERI E DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE.*** Sempre rimanendo nell'ambito di un giusto procedimento, il concorso va inoltre censurato per il fatto che non vi è traccia documentale né della fase preliminare di adozione dei quesiti, delle griglie e dei criteri offerti in termini generali dalla Commissione Nazionale. Sia l'operato della Commissione Nazionale sia della Commissione esaminatrice, nonché ove interpretate in questo senso le norme del Bando che hanno autorizzato questo procedere, sono incorsi in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione a monte di ogni verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni di raccordo tra i due organi nell'ambito delle reciproche competenze e comunque delle operazioni di predisposizione e recepimento di quesiti, di criteri e di griglie di valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

4. **Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti inseriti graduatoria di merito del Concorso di cui al D.d.g. n. 499/2020 per la Classe di Concorso A001 Arte e Immagine Nella Scuola Secondaria di I Grado, Sottocommissione 1 per il Lazio

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

5. **Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami**

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza collegiale n. **9994/2023** emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Bis su ricorso r.g. n. 13166/2023 che dispone la notifica per pubblici proclami nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio, sez. III bis.